

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4808

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CRISTIAN IANNUZZI**

Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri

*Presentata il 21 dicembre 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI ! La presente proposta di legge è volta a revisionare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria al fine di garantire il diritto a una degna sepoltura a tutti coloro il cui decesso avvenga sul territorio nazionale. Si vogliono pertanto assicurare sepoltura e cremazione a carico dello Stato e consentire ai familiari di non doversi assumere tale onere.

In particolare, il testo si prefigge di regolamentare le attività funerarie, la conservazione, la cremazione e la dispersione delle ceneri, riformando il settore dopo una lunga stagione di normative regionali, a seguito della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, al fine di dare un quadro di riferimento certo e unitario alle tante norme introdotte nel corso dell'ultimo decennio e di assicurare una sepoltura a tutti coloro il cui decesso avviene sul territorio nazionale.

L'ordinamento funerario italiano si rinvia dai pochi articoli del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dai diversi regolamenti statali di polizia mortuaria, di cui quello vigente è il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e prevede ancora oggi un impianto che poco si discosta da quello consolidatosi sul finire dell'ottocento. Le legislazioni regionali che sono intervenute nell'ultimo decennio non hanno contribuito a modernizzarlo efficacemente.

In più parti d'Italia, purtroppo, l'attività funebre e cimiteriale si è deteriorata divenendo oggetto di indagini degli organi di polizia o della magistratura e le cronache, quasi ogni settimana, documentano di reati o di raggiri messi in atto da operatori sanitari o da imprese funebri ai danni delle famiglie, nonchè di allarmi sociali più o meno estesi derivati da cattive gestioni cimiteriali e di confische di imprese funebri

a *clan* camorristici o di una loro influenza nella gestione dei cimiteri.

La presente proposta di legge è composta da otto articoli che di seguito si sintetizzano.

L'articolo 1 determina i principi fondamentali a cui si deve ispirare la specifica disciplina in materia funeraria.

Con l'articolo 2 si introducono definizioni univoche delle attività funerarie al fine di un loro omogeneo esercizio nell'ambito del Paese.

L'articolo 3 definisce il ruolo e le competenze delle regioni in materia funeraria.

L'articolo 4 definisce il ruolo e le competenze dei comuni in materia funeraria.

Gli articoli 5 e 6 dettano i principi fondamentali in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri.

Con l'articolo 7 si individuano le condizioni generali per garantire la trasparenza

e l'informazione. Tra queste condizioni, con il concorso delle associazioni di categoria, rientrano sia l'adozione di criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità del listino dei prezzi dell'impresa o dell'agenzia funeraria, sia la formulazione di uno schema di riferimento, valido per l'intero territorio nazionale, con l'indicazione analitica minima delle prestazioni di beni e di servizi da prevedere nel preventivo e nella fatturazione.

Con l'articolo 8 si identifica nell'azienda sanitaria locale il perno di un efficace sistema di vigilanza e di controllo sull'attività funeraria. Per sopperire ai costi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono individuati appositi proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni, stabilite dal medesimo articolo, e da un contributo minimo fisso da corrispondere per ogni funerale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Finalità e campo di applicazione).*

1. La Repubblica assicura la sepoltura e la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.

2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funerario, cimiteriale e di polizia mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni.

3. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni dello Stato, della regione e degli enti locali e individua i compiti dei comuni e delle aziende sanitarie locali e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi;

b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;

c) armonizza, nell'ambito della polizia mortuaria, le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;

d) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'attività dell'impresa funeraria, da parte di soggetti pubblici e privati, sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge.

4. I cimiteri sono considerati servizio pubblico essenziale e sono assoggettati al regime dei beni demaniali; essi costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione nei riguardi delle comunità locali.

5. Nel servizio pubblico cimiteriale sono compresi l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o nel crematorio, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, le concessioni di spazi per sepolture, l'illuminazione elettrica votiva e tutte le registrazioni amministrative connesse.

ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge:

a) per « salma » si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;

b) per « cadavere » si intende la salma, dopo ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dopo l'accertamento della morte secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;

c) per « resto mortale » si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stato stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;

d) per « attività di polizia mortuaria » si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

e) per « attività funerarie » si intendono le attività di chi fornisce, congiuntamente, i seguenti servizi e prestazioni:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funerari in occasione del funerale;

3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

4) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;

5) il trasporto di salma o di cadavere ove effettuato in modo disgiunto dall'impresa funeraria;

f) per « attività necroscopiche » si intendono quelle poste in essere in via obbligatoria da parte:

1) del comune, in forma singola o associata, che provvede:

1.1) quando il defunto sia indigente o la sua famiglia sia bisognosa ovvero quando i familiari mostrino disinteresse e non ci siano altri soggetti disposti a provvedere, qualora sia necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero che la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per disinteresse si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta, che non abbia o della quale non risultino noti il coniuge, il convivente o i parenti, non siano effettuati da terzi, anche per atto di liberalità, entro sei giorni dal decesso; ricorrendo particolari circostanze, il comune può disporre l'eventuale differimento del termine indicato dal presente numero;

1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale;

1.3) i servizi comunali di cui ai numeri 1.1) e 1.2) possono essere eseguiti direttamente dal comune, gestiti con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidati con le procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funeraria;

2) del servizio sanitario regionale, quali: il deposito di osservazione; l'obitorio; il servizio mortuario sanitario; le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio dell'azienda sanitaria locale di riferimento;

g) per « attività cerimoniale funebre » si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili e religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato. Per luoghi cerimoniali si intendono le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio, nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per « casa funeraria » si intende una struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputata alla custodia, anche al fine del periodo osservazione, e all'esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funerarie;

2) per « sala del commiato » si intende un struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche nel cimitero o nel crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;

h) per « trasporto funebre » si intende il trasporto di salma o di cadavere dal luogo di decesso ad ogni altra destinazione prevista dalla presente legge che è eseguito con mezzi idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funeraria. Sono esclusi dalla nozione di trasporto funebre:

1) il trasferimento del defunto nell'ambito di strutture sanitarie o cimiteriali,

che deve essere svolto da personale di tali strutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e che, comunque, non può essere svolto da personale riconducibile direttamente o indirettamente a un soggetto che eserciti attività funerarie;

2) il trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei, che può essere svolto da chiunque ne abbia titolo e sia in possesso dell'autorizzazione comunale al singolo trasporto;

3) il trasporto di resti mortali, anche plurimo, di contenitori di resti mortali, svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo e in possesso dell'autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo;

*i)* per « tanatoprassi » si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione;

*l)* per « tanatocosmesi » si intende il trattamento di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione che è eseguito dopo la tanatoprassi.

### ART. 3.

*(Compiti e attribuzioni delle regioni).*

1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, efficienza e sussidiarietà.

2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:

*a)* i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

*b)* i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

*c)* i requisiti dei mezzi di trasporto funerario;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funeraria e la relativa certificazione, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;

g) i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale;

h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funerari;

i) le modalità per la formazione e per la tenuta degli elenchi delle imprese funerarie autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

l) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

#### ART. 4.

##### *(Compiti e attribuzioni dei comuni).*

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funerari nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri e delle strutture obitoriali;



d) nel caso non siano state espresse diverse volontà dal defunto prima del decesso, assicura il trasporto e il servizio funebre, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;

f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle aziende sanitarie locali.

#### ART. 5.

*(Termini per l'attuazione delle norme in materia di crematori).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici.

#### ART. 6.

*(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri).*

1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funeraria a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna deve espri-

mere il proprio consenso scritto, sottoscrivendo un apposito verbale di custodia. L'affidatario può altresì disporre la trasformazione delle ceneri. Nel caso non vi sia un affidatario, il comune dove è avvenuto il decesso provvede alla conservazione delle ceneri negli spazi cimiteriali adibiti a tale fine.

ART. 7.

*(Trasparenza e informazione).*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli operatori imprenditoriali stipulanti contratti collettivi nazionali di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, sono definiti:

a) le modalità di formulazione, secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, del listino dei prezzi dell'impresa funeraria e dell'agenzia funeraria;

b) lo schema di riferimento valido per l'intero territorio nazionale con l'indicazione analitica minima delle prestazioni di beni e di servizi da prevedere nel preventivo e nella fatturazione;

c) l'obbligo in capo a ogni singola impresa o agenzia funeraria di pubblicazione e di aggiornamento del listino dei prezzi all'interno della sede in cui tratta gli affari con il pubblico;

d) schemi uniformi per il territorio nazionale delle autorizzazioni previste dalla presente legge o dai relativi decreti attuativi.

ART. 8.

*(Vigilanza e sanzioni).*

1. L'azienda sanitaria locale provvede alla vigilanza e al controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge nel proprio territorio di riferimento. L'esercizio di tali funzioni da parte dell'azienda sanitaria locale è effettuato tramite perso-

nale specificamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funeraria. Tale personale, oltre ad accertare le infrazioni, commina le relative sanzioni. Più aziende sanitarie locali di una stessa regione, per motivi di efficienza, economicità ed efficacia, possono costituire un unico sistema di vigilanza e di controllo operante su scala regionale.

2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo di cui al comma 1 sono coperti da risorse proprie delle aziende sanitarie locali, dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 3 e da un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, pari a 30 euro, rivalutato ogni anno in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente elaborato dall'Istituto nazionale di statistica, da corrispondere mensilmente a cura del mandatario del funerale.

3. Le infrazioni alla presente legge da parte dei soggetti svolgenti attività di impresa funeraria, di agente funerario o di centro di servizio funerario sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.



\*17PDL0061300\*